

Il formalismo interpretativo nell'impiego dell'argomento “ex auctoritate”

“Whatever formalism is, it is not good”¹.

Al fine di completare il discorso legato all'uso del precedente o all'argomento autoritativo, e sviluppato nello scritto: *Quando una autorità si appella a sé stessa: l'ipotesi del giudicato del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*², occorre, pur brevemente, interrogarsi sui motivi per cui l'interprete ritenga giustificato e convincente far ricorso all'argomento autoritativo. Il tema sembra una necessaria continuazione della riflessione già ampiamente da me presentata, ma priva dei presupposti culturali e ideologici entro i quali avviene l'impiego di qualunque argomento interpretativo e, nello specifico, quello *ex auctoritate*. È di chiara evidenza come l'utilizzo di quegli argomenti è in relazione al fenomeno del cosiddetto formalismo interpretativo il quale, come strategia dell'applicazione della legge, indirizza l'interprete alla formulazione della sua opinione finale qualora lui stesso attribuisca maggior peso o al formante legislativo, o a quello dottrinale, o a quello giurisprudenziale che, qui, ci interessa in modo particolare.

La riflessione che segue, parte da una affermazione di Frederick Schauer che sembra veicolare l'intuizione comune inerente la negatività, pressoché assoluta, del fenomeno 'formalismo', nonostante il suo frequente uso nella prassi

¹ F. Schauer, *Formalism*, “The Yale Law Journal” 97 (1988), p. 510.

² „Annales Canonici” (2024) nr 1, p. 71-93.

giurisprudenziale, anche quella canonica. Abbandonando però dette opinioni, si deve notare che su questa negatività si esprimevano piuttosto i suoi avversari, invece che i sostenitori. È opportuno tener presente che la descrizione dei fenomeni fatta all'opera di chi li contesta, deve essere accolta con massima riservatezza. Le pagine che seguono mirano, dunque, ad analizzare eventuali vantaggi dell'impiego del formalismo giurisprudenziale poiché sui suoi rischi sono state ormai formulate delle tesi a cui opporsi significherebbe ignorare non solo l'autorevole dottrina³, ma soprattutto il meccanismo di questa interpretazione giustificativa del giudizio particolarmente specializzato. Altrettanto interessante risulta, inoltre, l'analisi delle caratteristiche proprie del formalismo giurisprudenziale nell'ambito delle pronunce dei giudici ecclesiastici.

1.

Il formalismo interpretativo può essere inteso come una ideologia giuridica secondo la quale il diritto è un ambito normativo che gode di una certa autonomia e razionalità. È un ambito interpretativo in cui difficilmente si dialoga, poiché si procede restringendo il campo di attività interpretativo solo agli argomenti di un'unica indole (legale, dottrinale, giurisprudenziale), contestando cioè la possibilità di adottare altre ragioni (moralì, sociali/comunitarie, economiche) non desumibili, però, dai presupposti del ragionamento giuridico. Di certo, si tratta di un ragionamento tecnico caratterizzato dalle proprie regole che lo rende accessibile solo ai giuristi specializzati⁴. Secondo questo stile di giustificazione giuridica, si privilegiano le considerazioni puramente giuridiche e normative, separandole da quelle che non possono essere impiegate, poiché ritenute extragiuridiche. In tal senso, nella

³ Cfr. D. Lyons, *Legal Formalism and Instrumentalism – a Pathological Study*, “Cornell Law Review” 66 (1980–81), p. 949–972; M. Shapiro, *Judges as Liars*, “Harvard Journal of Law and Public Policy” 17 (1997), p. 155–156; M. Matczak, *Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa*, Warszawa 2007; B. Leiter, *Legal Formalism and Legal Realism: What is the Issue?*, “University of Chicago Public Law and Legal Theory Working Paper” 320 (2010), p. 111–133; Z. Tobor, *To do a great right, do a little wrong – rzecz o sędziowskich kłamstewkach*, “Przegląd Podatkowy” 6 (2015), p. 15–22; T. Pietrzykowski, *Naturalizm i granice nauk prawnych. Esej z metodologii prawoznawstwa*, Warszawa 2017; H. L. A. Hart, *Pojęcie prawa*, tłum. J. Woleński, Warszawa 2020, p. 207–246.

⁴ Cfr. M. Jori, *Il formalismo giuridico*, Milano 1980, passim; N. Bobbio, *Formalismo giuridico*, in: N. Bobbio, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Bari 2011, p. 64 e seguenti; G. Pino, *L'interpretazione nel diritto*, Torino 2021, p. 319 e seguenti.

dottrina si solleva che l'argomento *ex auctoritate* appartiene ad un catalogo degli argomenti interpretativi di indole conservatrice⁵, perché «sfrutta l'inerzia di decisioni o affermazioni precedenti, e sostanzialmente mira a conservare una linea interpretativa già adottata in passato»⁶. Questo non significa l'assoluta impossibilità di superare la linea giurisprudenziale ormai dominante e consolidata, specie qualora all'orizzonte sorgano nuovi casi che richiedono un approccio diverso da quello ampiamente adottato in passato. Secondo tale ipotesi però, non si parlerà più del formalismo, piuttosto dello stimolo normativo che comporterà l'innovazione del diritto nel senso del suo necessario adeguamento alle esigenze morali o sociali in un mondo, visto nella sua inarrestabile evoluzione. In altre parole: l'interprete formalista che si serve dell'argomento autoritativo è colui che desidera mantenere la coerenza interna del diritto insieme alla sua continuità.

Accanto al formalismo giurisprudenziale, in dottrina si distingue il formalismo legalista e quello concettualista⁷. La prima variante impone all'interprete di muoversi entro le coordinate derivanti dal dettato legislativo senza un'utile integrazione delle norme con considerazioni di altro valore. In tal senso, non vi è tanto spazio all'impiego dell'argomento autoritativo, almeno in senso stretto, qualora nel processo di produzione normativa, si assuma come irrilevante l'intenzione del legislatore. La seconda variante invece permette all'interprete di lasciarsi ispirare alle coordinate fornite non solo dal testo legislativo, ma soprattutto dall'intero sistema giuridico. Nello specifico, si tratta di farsi orientare da qualunque risorsa che possa essere 'prelevata' da un impianto normativo di natura prevalentemente legale: fonti del diritto di diverso grado gerarchico, principi generali, costruzioni dogmatiche, *ius suppletorium*, etc. L'idea di fondo sarebbe dunque quella che ogni sistema giuridico è da intendere come una entità coerente (tanto in maniera verticale che orizzontale), assiologicamente conforme, intrinsecamente razionale, per cui il compito di ogni interprete sarebbe quello di custodire e preservare dette caratteristiche. Nell'ordinamento canonico il formalismo concettualista assegna all'interprete, per così dire, un ruolo del tutto particolare, quando si pensa alla custodia della continuità storica del sistema (cfr. can. 6 CIC/1917) in modo che egli

⁵ Cfr. M. Matczak, *Summa iniuria*, p. 15.

⁶ G. Pino, *Ex auctoritate*, "Diritto & Questioni Pubbliche" 1 (2022), p. 299.

⁷ Cfr. S. Amato, *Metodo e uso del metodo nel formalismo giuridico*, "Rivista internazionale di filosofia del diritto" 58 (1981), p. 373-390; S. Chiarloni, *Contrasti tra diritto della difesa e obbligo della difesa: un paradosso del formalismo concettualista*, "Rivista di diritto processuale" 98 (1982), p. 641-663; F. Cipriani, *Vecchie e nuove forme del formalismo processuale*, "Foro Italiano" 143 (1994), p. 724-726.

non sia un semplice esegeta testuale della legge in vigore o un ricostruzionista degli orientamenti giurisprudenziali dominanti, ma piuttosto un soggetto capace di elaborare varie categorie giuridiche astratte e collegate, *mutatis mutandis*, alle soluzioni adottate in passato dal legislatore. Senza ombra di dubbio, detta tecnica interpretativa, che è funzionale al formalismo concettualista, rappresenta un modo di interpretare il diritto in maniera sistematica in tutte le sue forme⁸. Al centro, dunque, si pone il problema riguardante l'individuazione del sistema, che nel contesto canonico, deve essere considerato come custode di un unico sapere, (anche) specialistico, di una eredità ultrasecolare. In tal senso, l'impiego dell'argomento autoritativo (formalista), risulta non solo pienamente giustificato, ma altrettanto convincente poiché, conforme al paradigma conservatore dell'intero sistema/ordinamento giuridico.

2.

Il problema interpretativo concreto può essere risolto anche tramite l'impiego del cosiddetto formalismo giurisprudenziale, che prescrive all'interprete di adottare le concrete soluzioni accogliendo le precedenti decisioni emesse dai tribunali che, per motivi di importanza e autorevolezza del proprio giudicato, sono considerati superiori poiché particolarmente specializzati. Nel caso qui contemplato, si esaminano le decisioni definitive del Tribunale della Segnatura Apostolica⁹ la cui

⁸ Cfr. O. Giacchi, *Diritto canonico e dogmatica giuridica moderna*, „Foro Italiano” 64 (1939), p. 162-163.

⁹ Particolare rilevanza acquistano le sentenze citate già nel testo la cui presente riflessione è una doverosa continuazione. Nello specifico, si tratta delle decisioni prese nei confronti delle *persone*: (a) l'esclusione imposta: *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, Decretum definitivum*, diei 11 decembris 1986, Prot. N. 18061/86 CA, in: *Ministerium iustitiæ: Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, ed. and transl. W. L. Daniel, Montréal 2011, p. 258-259; coram Sardi, diei 20 septembris 2012, Prot. N. 44731/10 CA, „Monitor Ecclesiasticus” 130 (2015), p. 354; *Decretum*, diei 17 martii 2011, Prot. N. 44731/10 CA, „Ius Ecclesiae” 29 (2017), p. 665; (b) il trasferimento ad un altro ufficio: *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Sandri*, diei 25 maii 2019, Prot. N. 53106/17 CA, „Ius Canonicum” 60 (2020) n. 60, p. 869-885; coram Monteiro Guimarães, diei 7 novembris 2013, Prot. N. 45923/11 CA, „Monitor Ecclesiasticus” 134 (2019), 40-41; coram Burke, diei 12 iunii 2006, Prot. N. 38743/06 CA, „Ius Ecclesiae” 27 (2015), p. 112; e delle *cose*: (a) la soppressione della parrocchia: *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Daneels*, diei 2 octubris 2018, Prot. N. 52094/16 CA, „Ius Ecclesiae” 23 (2021) n. 1, p. 243; coram Rouco Varela, diei 27 novembris 2012, Prot. N. 46165/11 CA, „Ius Canonicum” 55 (2015), p. 761; coram Augustoni, diei

giurisprudenza può vincolare, almeno tendenzialmente, non tanto i tribunali amministrativi inferiori (in effetti, inesistenti), piuttosto la cosiddetta pubblica amministrazione della Chiesa nel suo corretto (e presumibilmente legittimo) esercizio della potestà di governo discrezionale, specie nel suo aspetto meramente procedimentale o quello procedurale. In questa prospettiva, l'interprete formalista segue le decisioni precedentemente emesse dalla Segnatura Apostolica, particolarmente qualora le stesse si presentano nella forma di orientamenti consolidati e per questo tendenzialmente dominanti. Tale approccio (formalista) alla *scientia iuris* impone di percepire la giurisprudenza stessa come il soggetto custode dell'intero ordinamento canonico, ma non tanto un motore della necessaria innovazione giuridica¹⁰.

È un'opinione dominante quella secondo la quale il formalismo giurisprudenziale garantisce la prevedibilità della decisione interpretativa, sebbene la stessa prevedibilità deve essere pagata a caro prezzo. In altre parole: in ragionamenti formalistici, nel processo dell'applicazione del diritto prevale piuttosto l'utilizzo arretrato del sillogismo, ma non solo. A volte, per giungere all'obiettivo fissato, si deve ridurre il numero dei presupposti interpretativi che, di regola, potrebbero

4 maii 1996, Prot. N. 24388/93 CA, „Ius Ecclesiae” 10 (1998), p. 192; (b) la riduzione di una chiesa a uso profano: *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Fagiolo*, diei 22 septembris 1992, Prot. N. 22036/90 CA, „Monitor Ecclesiasticus” 135 (2020), p. 62; coram Fagiolo, diei 21 novembris 1994, Prot. N. 22036/90 CA, „Monitor Ecclesiasticus” 135 (2020), p. 82; *Decretum*, 3 maii 1995, Prot. N. 24388/93 CA, in: *Ministerium iustitiæ: Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, ed. and transl. W. L. Daniel, p. 505; coram Augustoni, diei 4 maii 1996, Prot. N. 24388/93 CA, „Ius Ecclesiae” 10 (1998), p. 202; coram Caffarra, diei 21 maii 2011, Prot. N. 41719/08 CA, „Apollinaris” 85 (2012), p. 415; coram Caffarra, diei 21 maii 2011, Prot. N. 41719/08 CA, „Apollinaris” 85 (2012), p. 419.

¹⁰ In alcune vicende si possono trovare delle decisioni della Segnatura Apostolica in cui la disposizione definitiva (in un certo senso la norma) è stata costruita sulla base della definizione di un concetto cruciale e rilevante per la fattispecie contemplata. Nello specifico, si trattava del plagio (di cui fu accusato un docente universitario), definito poi autoritativamente dal Ponente che doveva pronunciarsi sull'eventuale illegittimità dell'atto amministrativo tramite il quale detto docente fu privato della cattedra accademica. Cfr. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Ratzinger, decretum*, diei 27 octobris 1984, Prot. N. 10977/79 CA, „Il diritto ecclesiastico” 96/2 (1985), p. 260-270; con dei commenti della dottrina: J. Canosa, *La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione ecclesiastica*, in: *La funzione amministrativa nell'ordinamento canonico. XIV Congresso internazionale di diritto canonico*, vol. 2, a cura di J. Wroceński, M. Stokłosa, Warszawa 2012, p. 774-777; P. Michowicz, *La función nomofilática a través del precedente jurisprudencial de la Signatura Apostólica*, „Ius Canonicum” 62 (2022) n. 23, p. 258-259. Nella giurisprudenza dei tribunali laici in relazione all'istituto giuridico dell'occupazione acquisitiva cfr. M. Libertini, *Il vincolo del diritto positivo per il giurista*, in: *Diritto positivo e positività del diritto*, ed. G. Zaccaria, Torino 1991, p. 91 insieme alla nota n. 51.

influenzare la decisione da prendere e, cioè, si considerano irrilevanti altri valori giuridici (oltre il testo della legge) insieme agli standard, il cui impiego implica normalmente la necessaria ponderazione degli stessi valori normativi¹¹. Di conseguenza, l'adesione ad una ideologia formalista di indole giurisprudenziale viene considerata perfettamente idonea a giustificare alcune tesi interpretative, senza ravvisare la necessità di esibire ulteriori argomenti a sostegno di una decisione da prendere.

Nella giurisprudenza della Segnatura Apostolica, seppur presenti i frequenti riferimenti giurisprudenziali somiglianti anche alle forme di autoprecedente orizzontale, sono difficilmente percepibili le caratteristiche del formalismo di cui sopra: è estranea alla giurisprudenza ogni forma di interpretazione letterale delle norme che potrebbe impedire ogni valutazione dello spirito della legge rispetto al concreto delle fattispecie e delle situazioni. Lo stesso si dica per una considerazione del sistema (norme e rapporti) condotto su una visione puramente concettuale e astratta. Il Tribunale della Segnatura, sebbene attribuisca abbondantemente il peso al formante giurisprudenziale, non sembra però ignorare quello di indole dottrinale inteso come 'un componente' forte dell'intero sistema giuridico della Chiesa. Di certo, ciò che l'analisi della giurisprudenza fornisce, è la capacità della stessa di poter elaborare (anche) nuove categorie giuridiche dotate di vari livelli di astrazione e generalità ragion per cui, l'apparente formalismo giurisprudenziale, nell'ipotesi contemplata, può essere visto non come un fenomeno degenerativo del sistema, piuttosto come una manifestazione di un'attività creativa del Supremo Tribunale¹², sicuramente più importante e 'nobile' rispetto alla pura e meccanica esegesi del dettato legislativo unita, molte volte, alla ricostruzione dei precedenti orientamenti giurisprudenziali. È di chiara evidenza come il Supremo Tribunale non rinuncia alla tecnica interpretativa funzionale al formalismo giurisprudenziale, tuttavia privilegia il paradigma interpretativo di tipo olistico¹³, poiché l'ordinamento canonico è necessariamente inclusivo in termini di valutazioni istituzionali, morali e sapienziali della Comunità di fede (il Popolo di Dio). In senso più tecnico, si tratta

¹¹ Cfr. P. Michowicz, *Razonamiento por principios. Aproximación canónica*, "Ius Canonicum" 60 (2020) n. 120, p. 778-781.

¹² Perlomeno in alcuni casi.

¹³ Sull'interpretazione teleologica olistica cfr. A. Barak, *Purposive Interpretation in Law*, Oxford 2005, p. 110-119.

della valorizzazione dei principi fondamentali inclusi nel *proprium* ordinamentale che fonda le radici di tante le istituzioni giuridiche della Chiesa¹⁴.

Il carattere moderato del formalismo giurisprudenziale palesemente emergente dall'analisi di alcune delle pronunce finali del Supremo Tribunale, è comunque la strategia applicativa abbastanza attraente e – a quanto risulta – volontariamente accolta tra gli interpreti. Or dunque, se l'impiego del formalismo assomiglia alla prassi che aprioristicamente denuncia un rigido attaccamento ad una considerazione del tutto estrinseca e sovente puntigliosa di norme e di rapporti giuridici, per quale motivo esso domina in usanza di tanti sistemi giuridici come stile di (mal) governo, opponendosi radicalmente all'idea dello stato di diritto? Il fascino di quel fenomeno deriva, forse, dalla praticità di un simile approccio, o dal voler seguire il meccanismo di difesa come una sorte di 'fuga verso il formalismo', oppure da una modesta tempistica. In verità, la varietà delle risposte potrebbe essere motivata in maniera assai diversa, tuttavia il problema dell'uso del formalismo comunque rimane. Nella giurisprudenza della Segnatura Apostolica esso ricorre in un significato, direi, generico ma non del tutto peggiorativo, forse perché nessuno percepisce l'intero ordinamento canonico in termini assolutamente formalistici. Secondo la concezione pura del formalismo¹⁵, il diritto viene visto invece come il sistema perfettamente chiaro, e cioè il sistema dotato di regole col contenuto ben determinato. Un tale sistema giuridico compone, dunque, un ordinamento che ha sue proprie misure derogative, regole discrezionali e quelle della revisione normativa. Per questo motivo, tale sistema è da considerarsi assolutamente autonomo e indipendente dalle decisioni pertinenti all'ambito regolativo della vita sociale e quella politica. Di conseguenza, l'approccio formalista serve per isolare il diritto da altri contesti, anch'essi relevantissimi per l'intera società/comunità. In tale quadro applicativo di riferimento, l'attuazione del diritto avviene tramite l'esecuzione *en bloc* di principi e regole, trattate come un'unica entità. Il risultato desiderato è che gli stessi principi, insieme alle regole, si separano dalle teorie della

¹⁴ Scriveva O. Giacchi: «il *carattere proprio* dell'ordinamento canonico, unico ed irripetibile in tutta la storia umana, e la sua apertura verso l'alto nel senso che norme aventi origine divina e che per la loro natura trascenderebbero perciò l'ordinamento umano, terreno, della Chiesa entrano invece in esso ed anzi lo dominano. Questo mirabile fenomeno di compenetrazione del divino nell'umano proprio a proposito dell'ordinamento giuridico canonico è spiegato dalla struttura costituzionale della Chiesa» (O. Giacchi, *La norma nel diritto canonico*, "Jus" 3 (1976), p. 28).

¹⁵ Cfr. J. Shklar, *Legalism*, Cambridge, Massachusetts 1964, p. 1-4.

politica, della società o, infine, dalla morale. In definitiva, il formalismo protegge il diritto da vari influssi extra sistemici.

Stando così le cose, è evidente che detta concezione del sistema giuridico è assolutamente estranea all'idea della legislazione canonica, soprattutto perché le regole – poiché create dall'uomo – non possono essere impiegate al di fuori del contesto particolare per cui sono state invocate. L'olismo interpretativo non può dunque prescindere dall'apporto sinergico della dottrina e della giurisprudenza, dando così vita ad una vera e propria comunità interpretativa che consente, invece, la corretta emersione di principi e regole: una volta superati i confini di una singola controversia, possono assurgere al paradigma di affermazioni giuridiche suscettibili di trovare applicazione in una molteplicità di casi simili¹⁶.

3.

Il formalismo giuridico, inteso pure come la filosofia dell'aggiudicazione, non gode tuttavia di buona reputazione in dottrina. Lo illustrano le parole di F. Schauer dalla cui citazione siamo partiti, anche se quest'Autore difende, in realtà, detto fenomeno, ponendo in evidenza eventuali vantaggi del suo impiego, particolarmente in vista del raggiungimento della cosiddetta certezza e stabilità del diritto. A ben vedere, le regole giuridiche si formulano come risultato della ponderazione di un insieme di argomenti e di misure di vario genere: istituzionali, morali, economiche, sociali, etc. Una volta formulate, fanno sì che i loro destinatari o i soggetti che le applicano, non debbano più – o anzi, non dovrebbero più – rifare gli stessi ragionamenti e 'pesare' di nuovo tutti i presupposti, non sempre di indole unicamente legale¹⁷. In altre parole: l'impiego di regole giuridiche in questo senso libera dalla necessità di un'ulteriore e, di certo, faticosa, deliberazione.

In un ordinamento giuridico come quello canonico, non può essere accettata la tesi formalista secondo la quale ogni controversia si risolve unicamente sulla base della legge. In situazioni più estreme, la soluzione della controversia, concretizzata in massimo ossequio al dettato normativo, potrebbe condurre ad uno stato di un'ingiustizia profonda (*summa iniuria*), al quale però non si dovrebbe mai

¹⁶ Cfr. A. Valitutti, *Precedente giudiziale e argomento «ex auctoritate»*, "Rivista di diritto processuale" 74 (2019) n. 2, p. 507.

¹⁷ Cfr. F. Schauer, *Formalism*, p. 536–537.

acconsentire. Nell'ambito dell'attività normativa della Chiesa, è l'equità che occupa un ruolo del tutto centrale poiché deve essere intesa come giustizia del caso concreto che orienta ogni ragionamento, soprattutto, alla sostanza ed alla peculiarità del caso specifico (cfr. can. 19 CIC/1983)¹⁸. Ciò comporta delle implicazioni ancor più rilevanti qualora una interpretazione formalistica del dettato legislativo non considerasse la specificità di ogni singola irripetibile situazione, potrebbe addirittura essere contraria al supremo criterio a cui (perlomeno, in opinione di una parte della dottrina) tende il diritto della Chiesa e a cui, inevitabilmente, si deve uniformare anche la sua interpretazione (cfr. can. 1752 CIC/1983)¹⁹. Sebbene sia prevista l'opportunità di poter giungere ad un'applicazione equitativa del diritto, suddetta possibilità non è tale da alterare il processo ermeneutico del giudice in un'attività creativa dello stesso diritto. Una ricerca che sarebbe sproporzionata rispetto ad una norma giusta/equa in un contesto concreto, svincolato però dalle norme positive, corre il rischio di cadere nel medesimo pregiudizio ideologico positivista, sebbene in senso opposto. A tal proposito, affermava lucidamente il Sommo Pontefice Benedetto XVI: «Questa impostazione non supera il positivismo che denuncia, limitandosi a sostituirlo con un altro in cui l'opera interpretativa umana assurge a protagonista nello stabilire ciò che è giuridico»²⁰. Altrettanto inopportuno deve essere visto un ingannevole impiego dell'argomentazione formalista che, a volte, può essere usata, detta tecnica, con lo scopo di nascondere un effettivo riferimento ai presupposti extra giuridici.

Considerato tutto ciò, e tenuto conto delle conseguenze reali che implicano l'impiego del formalismo giuridico, lo stesso può, comunque, rilevarsi, una lezione preziosa. Per meglio esplicitare: le decisioni (la volontà) del legislatore non sempre devono incontrare una piena approvazione da parte di colui che applica il diritto precedentemente fissato in vari atti normativi. Proprio in questi casi, un operatore di diritto può verificare (scoprire) se accettare la potestà del legislatore, oppure

¹⁸ Cfr. G. Feliciani, *Le basi del diritto canonico*, Bologna 2002, p. 69-73.

¹⁹ Cfr. J. Herranz, *Salus animarum, principio dell'ordinamento canonico*, "Ius Ecclesiae" 86 (2001) n. 1-2, p. 291-306; P. Moneta, *La salus animarum nel dibattito della scienza canonistica*, "Ius Ecclesiae" 86 (2001) n. 1-2, p. 307-326; C. J. Errázuriz, *La salus animarum tra dimensione comunitaria ed esigenze individuali della persona*, "Ius Ecclesiae" 86 (2001) n. 1-2, p. 327-341; J. I. Arrieta, *La salus animarum quale guida applicativa del diritto da parte dei pastori*, "Ius Ecclesiae" 86 (2001) n. 1-2, p. 343-374.

²⁰ Benedetto XVI, *Discorso all'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario del Tribunale della Rota Romana*, 21 gennaio 2012, "Acta Apostolicae Sedis" 104 (2012), p. 104.

possa chiedersi fino a che punto sarebbe idoneo ad accogliere il comando normativo del legislatore stesso. La domanda che qui preme porre, forse in un modo puramente ipotetico, è la seguente: ma i giudici, in una ricerca di una norma migliore, dovrebbero ‘pesare’ i presupposti extra giuridici, una volta trovatisi nelle circostanze imbarazzanti causati proprio dalla mancata accettazione della legge? In questa ipotesi, sono davvero in grado di proporre una nuova norma, dato che i casi difficili producono una normativa scandente (*hard cases make bad law*)? Ci si domanda, dunque, se i migliori risultati ottenuti nelle controversie particolarmente esigenti non siano piuttosto un caro prezzo che vale la pena pagare per disporre di un diritto che garantisca ai suoi destinatari un elevato livello di prevedibilità complessiva? Sono quesiti a cui possiamo fare solo un riferimento.

Osservazioni conclusive

Ripercorsa, seppur sinteticamente, l’evoluzione della giurisprudenza nell’interpretazione delle proprie (precedenti) pronunce, è, a questo punto, opportuno dar conto della non eccessiva presenza del formalismo giurisprudenziale nell’operato del Supremo Tribunale della Segnatura. Di certo, l’espressione ‘formalismo giurisprudenziale’ non ricorre nelle sue pronunce definitive, seppur in maniera indiretta, tuttavia, un primo indirizzo giurisprudenziale considera detta strategia come una utile forma di argomentazione tesa a ribadire la autorità del Tribunale *coram Ecclesia* attribuendo, a detta tecnica, la funzione di dimostrare la plausibilità delle sue interpretazioni finali, di per sé idonee a giustificare una certa attribuzione di significato, per questo stesso fatto.

Cionondimeno, resta aperto l’interrogativo circa le conseguenze dell’impiego della strategia applicativa della concezione formalista del diritto in un processo di elaborazione del cosiddetto vero diritto il quale, almeno nell’ordinamento della Chiesa, non deve essere mai separato dalla giustizia, proprio perché, nella Chiesa vige una legge superiore rispetto alle considerazioni normative puramente umane, anche se le stesse rappresenterebbero una massima coerenza tra *ius* e *bonum*.

Bibliografia

1. Amato S., *Metodo e uso del metodo nel formalismo giuridico*, "Rivista internazionale di filosofia del diritto" 58 (1981), p. 373-390.
2. Arrieta J. I., *La salus animarum quale guida applicativa del diritto da parte dei pastori*, "Ius Ecclesiae" 86 (2001) n. 1-2, p. 343-374.
3. Barak A., *Purposive Interpretation in Law*, Oxford 2005.
4. Benedetto XVI, *Discorso all'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario del Tribunale della Rota Romana*, 21 gennaio 2012, "Acta Apostolicae Sedis" 104 (2012), p. 103-107.
5. Bobbio N., *Formalismo giuridico*, in: N. Bobbio, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Bari 2011, p. 64-77.
6. Canosa J., *La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione ecclesiastica*, in: *La funzione amministrativa nell'ordinamento canonico. XIV Congresso internazionale di diritto canonico*, vol. 2, a cura di J. Wroceński, M. Stokłosa, Warszawa 2012, p. 774-777.
7. Chiarloni S., *Contrasti tra diritto della difesa e obbligo della difesa: un paradosso del formalismo concettualista*, "Rivista di diritto processuale" 98 (1982), p. 641-663.
8. Cipriani F., *Vecchie e nuove forme del formalismo processuale*, "Foro Italiano" 143 (1994), p. 724-736.
9. Errázuriz C. J., *La salus animarum tra dimensione comunitaria ed esigenze individuali della persona*, "Ius Ecclesiae" 86 (2001) n. 1-2, p. 327-341.
10. Feliciani G., *Le basi del diritto canonico*, Bologna 2002.
11. Giacchi O., *Diritto canonico e dogmatica giuridica moderna*, "Foro Italiano" 64 (1939), p. 162-187.
12. Giacchi O., *La norma nel diritto canonico*, "Jus" 3 (1976), p. 23-36.
13. Hart H. L. A., *Pojęcie prawa*, tłum. J. Woleński, Warszawa 2020.
14. Herranz J., *Salus animarum, principio dell'ordinamento canonico*, "Ius Ecclesiae" 86 (2001) n. 1-2, p. 291-306.
15. Jori M., *Il formalismo giuridico*, Milano 1980.
16. Leiter B., *Legal Formalism and Legal Realism: What is the Issue?*, "University of Chicago Public Law and Legal Theory Working Paper" 320 (2010), p. 111-133.
17. Libertini M., *Il vincolo del diritto positivo per il giurista*, in: *Diritto positivo e positività del diritto*, ed. G. Zaccaria, Torino 1991, p. 73-82.
18. Lyons D., *Legal Formalism and Instrumentalism – a Pathological Study*, "Cornell Law Review" 66 (1980-1981), p. 949-972.

19. Matczak M., *Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa*, Warszawa 2007.
20. Michowicz P., *La función nomofilática a través del precedente jurisprudencial de la Signatura Apostólica*, "Ius Canonicum" 62 (2022) n. 23, p. 249–277.
21. Michowicz P., *Razonamiento por principios. Aproximación canónica*, "Ius Canonicum" 60 (2020) n. 120, p. 769–793.
22. Moneta P., *La salus animarum nel dibattito della scienza canonistica*, "Ius Ecclesiae" 86 (2001) n. 1–2, p. 307–326.
23. Pietrzykowski T., *Naturalizm i granice nauk prawnych. Esej z metodologii prawoznawstwa*, Warszawa 2017.
24. Pino G., *Ex auctoritate*, "Diritto & Questioni Pubbliche" 1 (2022), p. 283–303.
25. Pino G., *L'interpretazione nel diritto*, Torino 2021.
26. Schauer F., *Formalism*, "The Yale Law Journal" 97 (1988), p. 509–548.
27. Shapiro M., *Judges as Liars*, "Harvard Journal of Law and Public Policy" 17 (1997), p. 155–156.
28. Shklar J., *Legalism*, Cambridge, Massachusetts 1964.
29. Tobor Z., *To do a great right, do a little wrong – rzecz o sędziowskich kłamstewkach*, "Przegląd Podatkowy" 6 (2015), p. 15–22.
30. Valitutti A., *Precedente giudiziale e argomento «ex auctoritate»*, "Rivista di diritto processuale" 74 (2019) n. 2, p. 494–508.

Giurisprudenza

31. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, Decretum definitivum, diei 11 decembris 1986, Prot. N. 18061/86 CA*, in: *Ministerium iustitiæ: Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, ed. W. L. Daniel, Montréal 2011, p. 258–259.
32. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, Decretum, diei 17 martii 2011, Prot. N. 44731/10 CA*, "Ius Ecclesiae" 29 (2017), p. 665–667.
33. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Sandri, diei 25 maii 2019, Prot. N. 53106/17 CA*, "Ius Canonicum" 60 (2020), p. 869–885.
34. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Monteiro Guimarães, diei 7 novembris 2013, Prot. N. 45923/11 CA*, "Monitor Ecclesiasticus" 134 (2019), p. 35–49.
35. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Burke, diei 12 iunii 2006, Prot. N. 38743/06 CA*, "Ius Ecclesiae" 27 (2015), p. 105–114.
36. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Rouco Varela, diei 27 novembris 2012, Prot. N. 46165/11 CA*, "Ius Canonicum" 55 (2015), p. 759–762.

37. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Augustoni, diei 4 maii 1996, Prot. N. 24388/93 CA, "Ius Ecclesiae" 10 (1998), p. 196–203.*
38. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Fagiolo, diei 22 septembris 1992, Prot. N. 22036/90 CA, "Monitor Ecclesiasticus" 135 (2020), p. 81–83.*
39. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, Decretum, 3 maii 1995, Prot. N. 24388/93 CA, in: Ministerium iustitiæ: Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura, ed. and transl. W. L. Daniel, Montréal 2011, p. 503–513.*
40. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Caffarra, diei 21 maii 2011, Prot. N. 41719/08 CA, "Apollinaris" 85 (2012), p. 414–419.*
41. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Ratzinger, decretum, diei 27 octobris 1984, Prot. N. 10977/79 CA, "Il diritto ecclesiastico" 96/2 (1985) 260–270.*
42. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Sardi, diei 20 septembris 2012, Prot. N. 44731/10 CA, "Monitor Ecclesiasticus" 130 (2015), p. 351–358.*
43. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Daneels, diei 2 octobris 2018, Prot. N. 52094/16 CA, "Ius Ecclesiae" 23 (2021) n.1, p. 241–251.*

SOMMARIO

Il formalismo interpretativo nell'impiego dell'argomento "ex auctoritate"

Nel processo dell'argomentazione giuridica, che un interprete utilizzi un argomento autoritativo facendo riferimento alla linea giurisprudenziale ormai consolidata, debba essere consapevole del pericolo di poter essere accusato dell'impiego del formalismo giuridico. In questo scritto, detta problematica è stata esaminata in relazione alla giurisprudenza pubblicata dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, perché a tale giurisprudenza fanno generalmente riferimento sia i giudici del medesimo Tribunale, quando trattano i casi simili (già risolti), sia i superiori ecclesiastici entro l'ambito della potestà amministrativa di governo da loro esercitata. I primi risultati di quest'indagine autorizzano di affermare che il formalismo giurisprudenziale non è eccessivo nel senso di aver la forza di pregiudicare la controversia e risolverla in termini della correttezza procedimentale, ma dell'ingiustizia di fatto. L'impiego del formalismo rafforza piuttosto l'autorità dello stesso Supremo Tribunale ogniqualvolta un giudice amministrativo faccia riferimento ad una controversia analoga (rispetto a quella attualmente in esame) ed emette una sentenza simile.

Parole chiavi: formalismo giuridico, argomento "ex auctoritate", teoria dell'argomentazione, Tribunale della Segnatura Apostolica, giurisprudenza

ABSTRAKT

Formalizm interpretacyjny w kontekście wykorzystania argumentu „z autorytetu”

W procesie argumentacji prawniczej, za każdym razem, kiedy interpretator posługuje się argumentem z autorytetu, odwołując się do utrwalonej linii orzeczniczej, musi być świadomy ryzyka zarzutu stosowania formalizmu prawniczego. W niniejszym artykule problematyka ta została zbadana i poddana analizie w odniesieniu do opublikowanego orzecznictwa Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, bowiem do tej jurysprudencki odwołują się zasadniczo sędziowie tegoż Trybunału, rozpoznając sprawy podobne i już rozstrzygnięte, jak również przełożeni kościelni w administracyjnym aspekcie sprawowanej przez nich kościelnej władzy rządzenia. Rezultaty kwerendy upoważniają do przyjęcia wstępnego wniosku, według którego formalizm orzeczniczy nie przyjmuje skrajnych form argumentacji prowadzących do decyzji słusznych, lecz niesprawiedliwych. Wzmacnia natomiast autorytet samego Najwyższego Trybunału za każdym razem, gdy sędzia administracyjny powołuje się na analogiczną kontrowersję do aktualnie rozpoznawanej i wydaje podobny osąd.

Słowa kluczowe: formalizm prawniczy, argument “*ex auctoritate*”, teoria argumentacji, Trybunał Sygnatury Apostolskiej, orzecznictwo

ABSTRACT

Interpretive formalism in the context of using “*ex auctoritate*” argument

In the process of legal argumentation, each time an interpreter uses an *ex auctoritate* argument, by referring to the consolidated jurisprudence, he must be aware of the danger of being accused of using legal formalism. In the present paper, this issue has been examined in relation to the published jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura, because to this jurisprudence are generally referred the judges of this Tribunal when hearing similar and already resolved cases, as well as ecclesiastic superiors when they put into practise some administrative functions of their government. The results of the query authorize the adoption of a preliminary conclusion that judicial formalism does not accept extreme forms of argumentation that may lead to right but unjust decisions; however, it strengthens the authority of the Supreme Tribunal itself

every time an administrative judge refers to an analogous controversy and issues a similar judgment.

Keywords: legal formalism, "ex auctoritate" argument, theory of argumentation, Signatura Apostolic Tribunal, jurisprudence